

EDILIZIA ED URBANISTICA: Strumenti urbanistici generali - Vincoli espropriativi e vincoli conformativi - Destinazione di un'area privata a fascia di rispetto stradale - Vincolo espropriativo - Esclusione.

Tar Campania - Napoli, Sez. II, 4 marzo 2022, n. 1460

“[...] il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale costituisce sempre una estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico [...].

Tanto meno può assegnarsi natura espropriativa ai vincoli derivanti dalla ricomprensione dei terreni di proprietà del ricorrente all'interno della fascia di rispetto stradale, sulla scorta di consolidati orientamenti di giurisprudenza che ha, in proposito, osservato che “tale tipologia di vincolo “(che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti) ... ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative” [...].”

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. Fiorentino ha dedotto l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Afragola relativamente all'istanza in data 20 settembre 2021 con la quale il deducente ha chiesto all'ente resistente di procedere “*alla riclassificazione urbanistica della zona in cui ricade il lotto n. 4, p.lla 1893 (ex mappale 59/b) del N.T.C. del Comune di Afragola – Zona R- Fascia di rispetto da strada statale – Sclassificazione del tratto urbano della S.S. Sannitica*”.

Il ricorrente ha dedotto, in particolare, di essere proprietario di un fondo sito nel Comune di Afragola identificato al lotto n. 4, p.lla 1893 (ex mappale 59/b) del N.T.C. del Comune di Afragola – Zona R- Fascia di rispetto da strada statale, sul quale insisteva un vincolo espropriativo ex art. 9 D.P.R. n. 327/01 in virtù del P.R.G. del 1977, in seguito decaduto: pertanto, secondo il ricorrente il lotto ricadrebbe, all'attualità, in una “zona bianca”, con conseguente obbligo del Comune resistente di esercitare i propri poteri pianificatori per imprimere ad essa una nuova destinazione.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

All'udienza in data 1 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso non merita accoglimento, non ravvisandosi alcun obbligo di provvedere che sia stato disatteso dall'Amministrazione resistente.

Occorre, in proposito, rilevare che il ricorrente assume che sull'area della quale è proprietario insisteva un vincolo espropriativo oramai decaduto, o, *“comunque, un vincolo di inedificabilità ormai desueto perché connesso alla natura pregressa di strada statale dell'arteria viaria de qua”*.

Dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, dunque, emerge che il deducente, lungi dal chiedere l'esercizio dei poteri comunali di pianificazione relativamente a una zona divenuta “bianca” per la decadenza di un vincolo preordinato all'esproprio (del quale, invero, non è stata dimostrata l'esistenza), ha piuttosto interesse a sollecitare una diversa destinazione della zona ove ricade la sua proprietà, sulla scorta dell'intervenuto mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento dell'adozione del piano regolatore comunale (interesse che, peraltro, risulta essere già stato preso in considerazione dall'ente in sede di adozione del nuovo P.U.C., in attesa di approvazione). Dunque, non può configurarsi in capo al Comune di Afragola alcun obbligo di provvedere a fronte del cui inadempimento si determini un silenzio rifiuto, con la conseguente infondatezza del ricorso.

Ed infatti, come noto, il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale costituisce sempre una estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343).

Tanto meno può assegnarsi natura espropriativa ai vincoli derivanti dalla ricomprensione dei terreni di proprietà del ricorrente all'interno della fascia di rispetto stradale, sulla scorta di consolidati orientamenti di giurisprudenza che ha, in proposito, osservato che *“tale tipologia di vincolo “(che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti) ... ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative” (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095)”* (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sezione II, 12 Maggio 2021, Nr. 2115).

Ciò premesso, per le ragioni esposte deve giungersi alla conclusione che non sia ravvisabile, nel caso di specie, alcun obbligo dell'Amministrazione di provvedere nel senso indicato dal privato.

3. Il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano nella misura di euro 1.000,00, se dovuti, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Antonella Lariccia, Primo Referendario

Daria Valletta, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO